

Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Beneficiari del contributo

Art. 4 Oggetto degli interventi

Art. 5 Interventi e spese ammissibili

Art. 6 Presentazione della domanda di contributo

Art. 7 Istruttoria delle domande

Art. 8 Formazione della graduatoria regionale.

Art. 9 Intensità e cumulabilità dei contributi

Art. 10 Assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai Comuni

Art. 11 Concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari.

Art. 12 Revoca e rideterminazione dei contributi ai soggetti beneficiari.

Art. 13 Rendicontazione della spesa sostenuta da parte delle persone con disabilità.

Art. 14 Disposizione transitoria

Art. 15 Entrata in vigore

art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate") disciplina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi diretti a favorire l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.

Art. 2 Definizioni

1. Per barriere architettoniche ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) gli ostacoli fisici che costituiscono impedimento alla mobilità delle persone con disabilità individuate all'articolo 3, comma 1;
 - b) gli ostacoli che limitano o impediscono alle persone con disabilità individuate all'articolo 3, comma 1, la comoda e sicura usabilità di parti, attrezzature o componenti;
 - c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per i non vedenti, per gli ipovedenti

e per i sordi.

art. 3 Beneficiari del contributo

1. I beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le persone con disabilità motoria e sensoriale di natura permanente, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dell'edificio privato e delle sue parti comuni nel quale hanno o intendono portare la loro residenza anagrafica.
2. La situazione di disabilità di cui al comma 1 è comprovata da:
 - a) una certificazione di invalidità rilasciata dalla Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile operante presso le Aziende per i servizi sanitari o dalle altre Commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio;
 - b) un certificato medico, in carta libera, qualora dalla certificazione di invalidità di cui alla lettera precedente non risultino esplicitamente le obiettive difficoltà di deambulazione e mobilità che derivano dalla menomazione accertata.

art. 4 Oggetto degli interventi

1. Ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), sono ammissibili a contributo gli interventi di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche che riguardano gli edifici esistenti alla data dell'11 agosto 1989 e sono finalizzati a garantire, in relazione alle effettive necessità derivanti dalla patologia della persona con disabilità, l'accessibilità dell'edificio e dell'unità immobiliare.
2. Per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l'11 agosto 1989, sono ammissibili a contributo solo gli interventi di adattabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989.
3. E' esclusa la concessione di contributi per la realizzazione di opere già obbligatorie ai sensi della legge 13/1989 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989.
4. Non sono finanziabili gli interventi già oggetto di contributo ai sensi del presente regolamento con esclusione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

art. 5 Interventi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi da realizzare dopo la presentazione della domanda di contributo:
 - a) Interventi di nuova realizzazione idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali quali:
 - 1) realizzazione di rampa inclinata;
 - 2) installazione di servo scala;
 - 3) installazione di piattaforma elevatrice;
 - 4) installazione di ascensore;
 - b) Interventi di sostituzione o di adeguamento di sistemi idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali precedentemente installati che l'usura o la rottura hanno reso inutilizzabili o che non sono rispondenti alla normativa vigente quali:
 - 1) servo scala;
 - 2) piattaforma elevatrice;
 - 3) ascensore;
 - c) ampliamento di porte;

- d) realizzazione e adeguamento di percorsi orizzontali;
 - e) installazione di dispositivi di apertura e chiusura di porte o cancelli o finestre o tapparelle;
 - f) installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'autonomia delle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale;
 - g) adeguamento di spazi interni all'edificio privato anche attraverso ampliamento nel caso di comprovata impossibilità di adattabilità interna, fermo restando il rispetto dell'articolo 35 comma 4, della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). Gli interventi riguardano l'adeguamento di:
 - 1) ingresso;
 - 2) soggiorno o cucina;
 - 3) servizio igienico;
 - 4) camera da letto;
 - h) acquisto e installazione di dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica, se non forniti dal Servizio sanitario regionale;
 - i) opere inerenti l'impianto elettrico, termico e idraulico strettamente connesse alla realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - j) interventi destinati a garantire la fruibilità dei vani in cui sono contenuti i dispositivi di controllo dell'impianto elettrico e termico dell'unità immobiliare.
2. Sono inoltre ammissibili a contributo:
- a) l'Imposta sul Valore Aggiunto;
 - b) le spese di progettazione e di direzione lavori fino ad un massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori se, per la complessità o tipologia degli interventi da realizzare, è richiesta ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, l'elaborazione di un progetto da parte di un tecnico abilitato;
 - c) le spese relative all'acquisto di attrezzature non fornite dal Servizio sanitario regionale che, per le loro caratteristiche tecniche, risultano idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero realizzati con le opere di modifica dell'immobile se queste ultime sono materialmente o giuridicamente impossibili da realizzare o se l'acquisto delle attrezzature è economicamente più conveniente.
3. Se l'intervento di eliminazione o di superamento delle barriere architettoniche riguarda la realizzazione di un ascensore condominiale è ammissibile a contributo esclusivamente la parte di spesa di competenza diretta della persona con disabilità.
4. La spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di Euro 50.000,00.

art. 6 Presentazione della domanda di contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i beneficiari indicati all'articolo 3 o coloro che su di essi esercitano la potestà, la tutela, la curatela, ovvero l'amministrazione di sostegno.
2. La domanda, redatta secondo l'allegato A al presente regolamento e in regola con l'imposta di bollo, è presentata, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento.
3. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
 - a) descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare con quantificazione della spesa prevista, redatta e sottoscritta secondo quanto previsto all'allegato B al presente regolamento;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo l'allegato C al presente regolamento, nella quale si dichiara:
 - 1) che il beneficiario è residente o si impegna a trasferire la propria residenza, entro dieci mesi dalla comunicazione di concessione del contributo, nell'edificio e/o nell'unità;
 - 2) di non avere/avere ottenuto altri contributi pubblici per la realizzazione degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per il quale si richiede il contributo;

- 3) che l'intervento per il quale si richiede il contributo riguarda/non riguarda la sostituzione o l'adeguamento del servo scala, della piattaforma elevatrice o dell'ascensore, che erano stati precedentemente installati usufruendo dei contributi previsti per il superamento delle barriere architettoniche e che l'usura o la rottura hanno reso inutilizzabili o non rispondenti alla normativa vigente;
 - 4) che il dispositivo per il quale si richiede il contributo non è fornito dal Servizio Sanitario regionale;
 - 5) che le opere non sono state ancora eseguite ovvero che le attrezzature non sono state ancora acquistate o installate;
 - 6) di essere in possesso di un'attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare del beneficiario di cui all'articolo 3; con i relativi dati;
- c) copia della certificazione di invalidità e del certificato medico di cui all'articolo 3, comma 2;
 - d) autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;
 - e) autorizzazione condominiale all'esecuzione delle opere se gli interventi riguardano opere non removibili da collocare nelle parti comuni dell'edificio;
 - f) consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere di uso condominiale;
4. Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono finalizzati a garantire sia l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio che l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo, deve essere presentata una unica richiesta di contributo corredata da due relazioni di quantificazione della spesa di cui al comma 3, lettera a).
5. Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche consistono nella realizzazione di opere di uso condominiale in un edificio nel quale hanno la residenza o intendono portare la residenza, in unità immobiliari distinte, più persone con disabilità, ciascuna di esse può presentare domanda di contributo per la parte di spesa di sua competenza.

art. 7 Istruttoria delle domande

1. Il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria delle domande verificando la completezza della documentazione, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento e la congruità della spesa rispetto alle opere da realizzare.
2. In caso di necessità il Comune verifica in loco la presenza delle barriere architettoniche e richiede, una sola volta, l'eventuale documentazione integrativa o sostitutiva che deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine la domanda è dichiarata inammissibile.
3. I soggetti richiedenti possono procedere alla realizzazione degli interventi oggetto di richiesta solo dopo la presentazione della domanda. Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi ovvero per la presentazione di documentazione non conforme ai sensi del comma 4 o per la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati all'articolo 5.
4. Qualora l'istruttoria evidenzi la non conformità al presente regolamento della documentazione presentata ovvero qualora non pervenga al Comune la documentazione integrativa entro il termine indicato al comma 2, l'ufficio comunale competente comunica per iscritto al richiedente l'inammissibilità della domanda previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni inviano alla Direzione regionale competente in materia di servizi sociali, di seguito Direzione centrale, un elenco delle domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e ritenute ammissibili, predisposto secondo l'allegato D al presente regolamento.

art. 8 Formazione della graduatoria regionale

1. La Direzione centrale, provvede a formare una graduatoria generale delle domande trasmesse dai Comuni.
2. La graduatoria è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, calcolati applicando i seguenti criteri:
 - a) Classe di invalidità:
 - 1) attribuzione di un punteggio da un minimo di 20 a un massimo di 80 punti su 100 (80/100) alle domande di contributo che riguardano interventi da realizzare da parte dei soggetti individuati secondo le classi di invalidità suddivise per fasce di gravità di cui all'allegato E ;
 - 2) ISEE in corso di validità del nucleo familiare del beneficiario di cui all'articolo 3:
 - 1) attribuzione di 20 punti su 100 (20/100) a fronte di un ISEE fino a Euro 7.500,00;
 - 2) attribuzione di 15 punti su 100 (15/100) a fronte di un ISEE da Euro 7.501,00 a Euro 15.000,00;
 - 3) attribuzione di 10 punti su 100 (10/100) a fronte di un ISEE da Euro 15.001,00 a Euro 25.000,00;
 - 4) attribuzione di 5 punti su 100 (5/100) a fronte di un ISEE da Euro 25.001,00 a Euro 35.000,00;
 - 5) attribuzione di 0 punti a fronte di un ISEE oltre Euro 35.001,00.
3. In caso di valutazione di parità in graduatoria, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria.
5. La graduatoria, approvata con decreto del Direttore competente, rimane in vigore fino al 31 dicembre dell'anno della sua approvazione e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendano disponibili in tale periodo di tempo.

art. 9 Intensità e cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti dall'articolo 1, sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi ricevuti per i medesimi interventi secondo i seguenti parametri:
 - a) per importi preventivati fino a Euro 5.000,00 il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile;
 - b) per importi preventivati da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00 il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 5.000 Euro;
 - c) per importi preventivati da Euro 10.001,00 a Euro 20.000,00 il contributo di cui alla lettera b) è aumentato del 20 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 10.000 Euro;
 - d) per importi preventivati da Euro 20.001,00 a Euro 50.000,00 il contributo di cui alla lettera c) è aumentato del 5 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 20.000 Euro;
2. L'importo del contributo concesso non può superare la somma di Euro 10.000,00 anche nel caso di presentazione di una domanda che riguardi sia l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio che l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo.
3. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi o benefici fiscali, previsti per l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche, la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata. In tal caso il contributo regionale è determinato sulla parte di spesa rimasta a carico del beneficiario.

art. 10 Assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai

Comuni

1. Entro il 31 maggio di ogni anno la Direzione competente provvede all'adozione del provvedimento di assegnazione ed erogazione dei contributi ai Comuni, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse annue disponibili dandone comunicazione ai Comuni assegnatari.
2. Le domande non finanziate per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi e vengono inserite dai Comuni nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 5 previa verifica della permanenza dei presupposti del diritto al contributo e della congruità dell'ammontare della spesa indicata al momento della presentazione della domanda. Se la spesa non è ritenuta congrua il richiedente può aggiornare l'importo della spesa inizialmente indicata con la presentazione di un nuovo preventivo di spesa.
3. Ai fini della rendicontazione dei contributi, i Comuni presentano, entro il termine stabilito con il provvedimento di erogazione, la documentazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" con l'elenco analitico dei contributi erogati redatto secondo l'allegato F al presente regolamento.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato per una sola volta su motivata richiesta da parte del Comune.
5. Nell'elenco dei contributi erogati dai Comuni di cui al comma 3 sono indicati anche i contributi revocati e rideterminati nei casi previsti dall'articolo 12, con l'indicazione della relativa motivazione. I contributi non erogati sono considerati acconti sull'assegnazione dei due esercizi finanziari successivi, decorsi i quali devono essere restituiti.

Art. 11 Concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 1, i Comuni provvedono alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari e alla comunicazione delle modalità di presentazione della documentazione di cui all'articolo 13 per l'erogazione degli stessi.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 13, i Comuni accertano la regolare esecuzione delle opere, l'ammissibilità della spesa sostenuta, la residenza anagrafica del beneficiario nell'edificio o nell'unità immobiliare oggetto degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche e, ove non riscontrino irregolarità, provvedono all'erogazione dei contributi.
3. In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere erogato agli eredi se i lavori di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono stati realizzati quando il beneficiario era ancora in vita e la documentazione comprovante la spesa è stata rilasciata prima del suo decesso.
4. In caso di accoglienza in un servizio residenziale assistenziale del beneficiario, il contributo può essere erogato se la documentazione comprovante la spesa è di data anteriore al suo accesso in struttura.

Art. 12 Revoca e rideterminazione dei contributi ai soggetti beneficiari

1. Il Comune procede alla revoca dei contributi concessi se il soggetto beneficiario:
 - a) non è più residente nell'edificio oggetto di domanda di finanziamento;
 - b) non ha provveduto ad acquisire, entro dieci mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo, la residenza nell'edificio nel quale, in sede di presentazione della domanda di contributo, ha dichiarato di voler portare la propria residenza;
 - c) ha realizzato interventi diversi da quelli indicati nella domanda di contributo;
 - d) ha percepito altri contributi pari o superiori alla spesa sostenuta.
2. Il Comune procede alla rideterminazione del contributo secondo gli importi stabiliti dall'articolo 9, e per l'importo di spesa rimasto a carico del beneficiario se:
 - a) la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella preventivata e indicata nella domanda di contributo;

- b) il beneficiario, successivamente alla presentazione della domanda, ha ricevuto altri contributi che riducono l'importo di spesa rimasto a suo carico.

Art. 13 Rendicontazione della spesa sostenuta da parte delle persone con disabilità

1. Entro dieci mesi dalla comunicazione di concessione, pena la revoca dello stesso, i beneficiari o gli altri soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, presentano al Comune, la seguente documentazione:
 - a) fotocopia non autenticata delle fatture, regolarmente quietanzate e annullate in originale recanti la dicitura "documento utilizzato ai fini del rendiconto del contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 41/96";
 - b) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali delle fatture;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, redatta secondo l'allegato G al presente regolamento, nella quale si dichiara:
 - 1) che il beneficiario è residente nell'edificio o nell'unità immobiliare oggetto dell'intervento se all'atto della richiesta non era residente;
 - 2) che i lavori eseguiti o le attrezzature fornite corrispondono a quelli previsti nella domanda di contributo;
 - 3) di non aver ottenuto, successivamente alla presentazione della domanda, altri contributi per la realizzazione degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche ovvero di aver ricevuto altri contributi indicandone l'importo.
2. Sono ammissibili a contributo gli importi sostenuti dal beneficiario a titolo di acconto sui lavori o sulle forniture solo se sostenuti dopo la presentazione della domanda di contributo. Se gli interventi interessano parti comuni di un edificio e la spesa è suddivisa tra i condomini, le fatture possono essere sostituite dalla ricevuta di pagamento all'amministrazione dello stabile della quota di competenza con suddivisione millesimale della quota complessiva;

art. 14 Disposizioni transitorie

1. Alle domande di contributo presentate ai Comuni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative previgenti.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni presentano alla Direzione centrale l'elenco contenente le domande pervenute fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento predisposto secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 13/1989.
3. Le domande non finanziate nell'anno 2012 sono inserite nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 5 previa integrazione con la documentazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo 7.

art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.